

<p style="text-align: center;">DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE</p>
--

N. 135/2003

OGGETTO: Ripartizione delle competenze tra Agenzia Nazionale e Sezioni Regionali per l'istruzione dei procedimenti disciplinari e la conseguente irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei segretari comunali e provinciali.

L'anno **duemilatre** addì **22** del mese di **maggio** alle ore **11.10** e **seguenti** nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito in **ROMA**, Via del Tritone, n.125, sede **dell'Agenzia Autonoma** per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il **Consiglio di Amministrazione** nelle persone dei Signori:

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| • SUSTA Avv. Gianluca | <i>Presidente</i> |
| • ALBERTI Prof. Piergiorgio | <i>Vicepresidente</i> |
| • CARLINO Dott. Carmelo | <i>Consigliere</i> |
| • DI BELLO Dott.ssa Rossana | <i>Consigliere</i> |
| • MAGGIORE Dott. Giuseppe | <i>Consigliere</i> |
| • PAOLINI Dott. Carlo | <i>Consigliere</i> |
| • SAFFIOTI Dott. Carlo | <i>Consigliere</i> |
| • TALARICO Dott. Carmine | <i>Consigliere</i> |

Presente
SI
SI
NO
NO
SI
NO
SI
SI

Presiede la seduta il **Presidente, Avv. Gianluca Susta**.

Sono presenti alla seduta per il **Collegio dei Revisori dei Conti**, la **Dott.ssa Enrica Spicaglia** e il **Dott. Alessandro Garzon**.

Partecipa alla seduta il **Direttore Generale, Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione della dott.ssa A. Barnaba.

DELIBERAZIONE N. 135 DEL 22 MAGGIO 2003

OGGETTO: Ripartizione delle competenze tra Agenzia Nazionale e Sezioni Regionali per l'istruzione dei procedimenti disciplinari e la conseguente irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei segretari comunali e provinciali.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che il Consiglio Nazionale di Amministrazione, con deliberazione n. 446 del 12 novembre 2002, richiedeva al Collegio Arbitrale di Disciplina nella sua veste consultiva di esprimere un parere circa la problematica della ripartizione delle competenze tra Sede Nazionale e Sezioni Regionali dell'Agenzia in ambito disciplinare al fine di dare direttive puntuali nella materia de quo e pertanto di evitare l'insorgere di conflitti di competenza ovvero di risolvere gli stessi;

Tenuto conto che in data 15 gennaio 2003 il suddetto Collegio, esaminate le disposizioni contenute nel d.P.R. n. 465/1997 e nel CCNL di categoria siglato il 16 maggio 2001, adottava il parere richiesto dal quale emerge la seguente ripartizione delle competenze in ordine all'esercizio dell'azione disciplinare:

a) Il Consiglio di Amministrazione Nazionale:

- è l'unico competente ad irrogare, nei riguardi di tutti i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali "A", "B" e "C", iscritti sia all'Albo Nazionale sia agli Albi Regionali, le sanzioni disciplinari che comportino la risoluzione del rapporto di lavoro dei segretari stessi con l'Agenzia;
- è competente ad irrogare gli altri tipi di sanzioni disciplinari previste dagli articoli 78 e seguenti del d.P.R. n. 3 del 1957, giusta delibera n.161 del 25.05.2001 del Consiglio Nazionale di Amministrazione, nei riguardi dei segretari che risultino iscritti esclusivamente nella fascia "A" dell'albo;
- è, altresì, competente ad irrogare le sanzioni nei riguardi di quei segretari che, iscritti nella fascia "A" dell'albo, dopo essere stati collocati in disponibilità abbiano accettato di essere nominati titolari di un comune corrispondente ad una fascia demografica inferiore; ciò in virtù di quanto disposto dall'art. 11, comma 7, del d.P.R. 465/97 che prevede che il segretario nel caso appena citato resta iscritto nella fascia superiore;

b) i Consigli di amministrazione delle Sezioni Regionali:

- sono competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari, di cui ai già citati articoli 78 e seguenti del D.P.R. n. 3 del 1957 (con esclusione di quelle che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro dei segretari con l'Agenzia stessa), esclusivamente nei confronti dei segretari iscritti nelle fasce "B" e "C" dell'albo;
- sono, inoltre, competenti per l'irrogazione delle sanzioni nei riguardi dei segretari che risultano iscritti contemporaneamente nelle fasce "A" e "B", come previsto dall' art. 11, comma 6, e dall'art. 12, comma 2, del d.P.R. 465/97; ciò in quanto il comma 2 dell'art.12 precisa che per essi "Il trattamento giuridico ed economico resta, in ogni caso, quello determinato dalla fascia del comune o della provincia in cui viene prestato servizio nel relativo periodo."

Vista la deliberazione n. 37 del 19 febbraio 2003 con la quale il Consiglio Nazionale di Amministrazione, nel prendere atto del parere de quo, ha stabilito di inviare alle Organizzazioni Sindacali di categoria il predetto parere al fine di acquisire, prima dell'adozione del provvedimento finale, eventuali osservazioni in merito;

Tenuto conto che le suddette Organizzazioni non hanno fatto pervenire alcuna osservazione in merito al parere in esame;

Visto il D.P.R. 04 dicembre 1997, n. 465;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali siglato il 16 maggio 2001;

Visto il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione n. 161 del 25 maggio 2001;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. Il Consiglio di Amministrazione Nazionale:

- è l'unico competente ad irrogare, nei riguardi di tutti i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali "A", "B" e "C", iscritti

sia all'Albo Nazionale sia agli Albi Regionali, le sanzioni disciplinari che comportino la risoluzione del rapporto di lavoro dei segretari stessi con l'Agenzia;

- è, inoltre, competente ad assumere gli atti che irrogano gli altri tipi di sanzioni disciplinari previste dagli articoli 78 e seguenti del d.P.R. n. 3 del 1957, giusta delibera n.161 del 25.05.2001 del Consiglio Nazionale di Amministrazione, solo nei riguardi dei segretari che risultino iscritti esclusivamente nella fascia "A" dell'albo;
- è, altresì, competente ad irrogare le sanzioni nei riguardi di quei segretari che, iscritti nella fascia "A" dell'albo, dopo essere stati collocati in disponibilità abbiano accettato di essere nominati titolari di un comune corrispondente ad una fascia demografica inferiore; ciò in virtù di quanto disposto dall'art. 11, comma 7, del d.P.R. 465/97 che prevede che il segretario resta iscritto nella fascia superiore;

2. i Consigli di amministrazione delle Sezioni Regionali

- sono competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari, di cui ai già citati articoli 78 e seguenti del D.P.R. n. 3 del 1957 (con esclusione di quelle che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro dei segretari con l'Agenzia stessa), esclusivamente nei confronti dei segretari iscritti nelle fasce "B" e "C" dell'albo;
 - sono, inoltre, competenti per l'irrogazione delle sanzioni nei riguardi dei segretari che risultano iscritti contemporaneamente nelle fasce "A" e "B", come previsto dall' art. 11, comma 6, e dall'art. 12, comma 2, del d.P.R. 465/97; ciò in quanto il comma 2 dell'art.12 precisa che per essi "Il trattamento giuridico ed economico resta, in ogni caso, quello determinato dalla fascia del comune o della provincia in cui viene prestato servizio nel relativo periodo."
3. Di incaricare il Direttore Generale dell'esecuzione della presente deliberazione.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 20 del regolamento per il funzionamento del Consiglio di amministrazione dell'agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, approvato con deliberazione n.15/7 del 30 luglio 1998, è stata pubblicata, ai sensi dell'articolo 21 del medesimo regolamento, mediante affissione all'albo delle pubblicazioni, per otto giorni a far data dal _____ ☐ e mediante inserimento nel sito internet dell'agenzia per _____ giorni dal _____.

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE
PUBBLICAZIONE

DELLA